



### Congedo straordinario per Caregiver

Il congedo straordinario previsto dalla Legge 104/1992 rappresenta un fondamentale strumento di supporto per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave.

Il beneficio consente ai Caregiver di prendersi cura dei propri cari assentandosi per lungo tempo senza perdere il posto di lavoro e mantenendo la retribuzione (il riferimento normativo è l'articolo 42 del Dlgs 151/2001).

La Legge 104/1992 tutela i diritti delle persone con disabilità e loro familiari, prevedendo permessi retribuiti e congedi straordinari per assisterli.

Il congedo straordinario è previsto per i lavoratori dipendenti in base alla seguente priorità:

- il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente o del convivente di fatto;
- il figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente o il

#### SOMMARIO

- Congedo straordinario per Caregiver
- Bonus mobili e elettrodomestici 2025
- Autovelox non omologato
- Anche per l'Ici, ai fini dell'esenzione per l'abitazione principale, occorre che il contribuente vi dimori abitualmente ma non anche che vi dimorino i familiari
- Documentazione spese sanitarie
- Nuova procedura di accesso a NOIPA
- Documenti da conservare per non rischiare sanzioni fiscali

convivente di fatto, ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- il fratello o la sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter accedere al congedo straordinario Legge 104, è necessario che il familiare assistito sia stato riconosciuto in stato di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 e non sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Il congedo straordinario ha una durata massima complessiva di due anni (730 giorni) nell'arco della vita lavorativa del dipendente, fruibili anche in maniera frazionata. Nel senso che può essere suddiviso in giorni interi (ma non frazionato in ore). Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'indennità per il congedo straordinario è calcolata sulla base dell'ultima retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (articolo 42, comma 5-ter, del Dlsg 51/2001). L'importo è soggetto a un limite massimo annuale, rivalutatosi annualmente dall'INPS.

Durante il periodo di congedo, al lavoratore vengono riconosciuti contributi figurativi validi ai fini pensionistici, garantendo così la continuità contributiva.

L'importo massimo per il 2025 è pari a 3.827,03 euro lordi al mese (57.038 euro l'anno per 13 mensilità, comprensivo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), che corrisponde a 125,80 euro al giorno.

---

## Bonus mobili e elettrodomestici 2025



Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per il 2024 e 2025. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro, mentre per l'anno 2022 era pari a 10.000 euro.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta per l'acquisto di mobili nuovi, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l'appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono:

l'attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)

le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, insieme all'indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all'estero.

(fonte Agenzia Entrate)

## **Autovelox non omologato**



"È illegittimo l'accertamento della violazione del limite di velocità, con relativa decurtazione dei punti dalla patente, se eseguito mediante autovelox che, pur essendo stato approvato, non risulta omologato."

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione - Seconda Sezione Civile - con l'ordinanza n. 12924 del 16 maggio 2025, in un procedimento avente per oggetto l'impugnazione di una sanzione amministrativa per superamento dei limiti di velocità, rilevata tramite autovelox fisso. L'opposizione era fondata su un vizio

tecnico dell'accertamento giacché il dispositivo era approvato dal Ministero ma non formalmente omologato. La Corte ha voluto, così, ribadire gli obblighi normativi in materia di dispositivi di rilevazione elettronica della velocità, precisando che l'omologazione è condizione essenziale per la validità dell'accertamento. Nella fase di merito (Giudice di pace e Tribunale in grado di appello) il ricorso era stato rigettato perché i giudici avevano ritenuto irrilevante l'assenza di omologazione, considerando sufficiente che il dispositivo fosse periodicamente tarato e approvato.

La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'automobilista, ribaltando le decisioni di merito.

La Suprema Corte ha sottolineato che l'approvazione e l'omologazione di un autovelox non sono concetti equivalenti, invero, l'approvazione (ex art. 192 Reg. C.d.S.) attesta che un certo modello di dispositivo è conforme a caratteristiche generali, mentre l'omologazione (art. 45 comma 6 C.d.S.) è un provvedimento specifico che certifica la conformità tecnica del singolo apparecchio ai fini dell'utilizzo su strada pubblica.

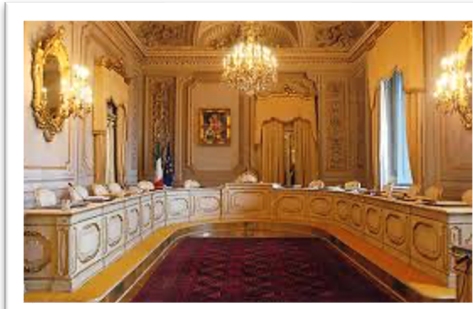
In mancanza di omologazione, il verbale redatto sulla base della rilevazione non è valido e non può produrre effetti giuridici, come la decurtazione dei punti patente.

La taratura periodica dell'apparecchio (richiesta per legge) non sana l'assenza dell'omologazione, poiché si tratta di adempimenti distinti e autonomi.

La Corte ha quindi ribadito che la validità degli accertamenti effettuati tramite dispositivi elettronici è subordinata al rispetto integrale della disciplina prevista dal Codice della Strada e dai relativi regolamenti tecnici.

---

## **Anche per l'Ici, ai fini dell'esenzione per l'abitazione principale, occorre che il contribuente vi dimori abitualmente ma non anche che vi dimorino i familiari**



La Corte costituzionale, con la sentenza numero 112 depositata il 18 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504 in tema di ICI nella parte in cui richiede, per ottenere l'esenzione dall'ICI, che non solo il possessore dell'immobile, ma anche i suoi familiari, vi dimorino abitualmente.

L'ICI, come l'IMU, è un'imposta reale che ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili e non dipende dalle caratteristiche

personali del contribuente, ossia dal suo status, ma attribuisce rilievo esclusivamente all'elemento oggettivo dell'immobile e, in particolare, alla circostanza che il contribuente vi dimori abitualmente.

Nell'abitazione principale, infatti, dimora abitualmente il contribuente ma non necessariamente anche i familiari: sempre più spesso i coniugi decidono, solitamente per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani, di stabilire dimore distinte.

Perciò, la disposizione, che richiede, ai fini dell'esenzione dell'ICI per l'abitazione principale, non solo la dimora abituale del contribuente, ma anche quella dei suoi familiari, è illegittima perché si risolve in una penalizzazione del contribuente coniugato non convivente, in violazione dei principi di eguaglianza davanti al Fisco e di tutela della famiglia.

## Documentazione spese sanitarie



Il Prospetto Informativo delle spese sanitarie associato alla dichiarazione dei redditi precompilata può rientrare tra i documenti da presentare al CAF al posto degli originali, o da conservare per chi presenta il 730 o Redditi PF effettuando modifiche rispetto a quanto precompilato. Lo ha confermato anche per il 2025 l'Agenzia delle Entrate, con la risposta alla nuova FAQ del 17 luglio pubblicata sul sito AdE, nella sezione relativa ai due modelli dichiarativi. Si tratta di una semplificazione pensata per i contribuenti che possono evitare di presentare scontrini e fatture consegnando direttamente l'elenco delle spese detraibili

già stilato dal Fisco. Se la detrazione spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è però tenuto a conservare la relativa documentazione.

Il Prospetto delle spese detraibili stilato dal Fisco, riporta in dettaglio farmaci, spese mediche e spese mediche detraibili. Se il contribuente procede da sé all'invio della dichiarazione, nel caso in cui integri tali voci con altre spese non presenti nel Prospetto, dovrebbe conservare, oppure consegnare al CAF / intermediario nel caso si appoggi a tali figure per l'inoltro della precompilata – il Prospetto stesso, necessario per un raffronto documentale rispetto a quanto aveva considerato detraibile il Fisco e quanto invece si decide di portare in detrazione.

Sia che si proceda con il 730 cartaceo sia che ci si rivolga al CAF o professionista per l'inoltro del Modello precompilato, il contribuente può utilizzare – al posto di scontrini, ricevute e fatture – il Prospetto Informativo associato alla propria dichiarazione dei redditi, redatto dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati trasmessi al Sistema TS dai diversi soggetti obbligati all'invio. Come riporta la Circolare 14/E del 19 giugno 2023:

In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se si sceglie di utilizzare l'elenco del Fisco, il prospetto delle spese sanitarie dovrà essere accompagnato da una autocertificazione che attesti che i dati consegnati corrispondono a quelli disponibili sul portale del Sistema Tessera Sanitaria. Se la presentazione della dichiarazione precompilata prevede modifiche sulle spese sanitarie portate in detrazione, il CAF dovrà anche conservare tale prospetto. Si tratta comunque di una semplice opzione: chi preferisce, continuerà a consegnare la documentazione cartacea originaria, una per una.

Per scaricare il prospetto informativo è disponibile sul sito delle Entrate, nella propria area riservata (nella sezione dedicata alla precompilata). In seconda battuta, per visionarlo e scaricarlo si può procedere anche tramite portale del Sistema TS, nella sezione riservata ai cittadini (da questo link) con proprie credenziali SPID, CIE o CNS: basta accedere alla sezione "Consultazione spese sanitarie" per visionare i dati e utilizzare la funzione di download del file con il dettaglio dei costi che potranno trovare spazio in dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPEF spettante. Il documento dovrà essere stampato e consegnato al CAF o professionista delegato alla trasmissione del 730 precompilato.



### SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,  
a tutte le vostre domande.

**SERVIZI.SIULP.IT**

## Nuova procedura di accesso a NOIIPA



La piattaforma NoiPA, attraverso un ultimo aggiornamento, ha inteso rafforzare le misure di sicurezza per contrastare il crescente fenomeno delle frodi informatiche legate alla duplicazione dei profili di identità digitale.

Ora, se un utente accede alla piattaforma con credenziali SPID o CNS diverse da quelle abituali, riceverà un codice OTP (One-Time Password) via e-mail all'indirizzo associato al proprio profilo come verifica aggiuntiva per confermare l'identità del dipendente e completare l'accesso al servizio.

Il sistema NoiPA registra il sistema di SPID e CNS utilizzato

abituamente dall'utente, controllando che gli accessi successivi siano effettuati tramite lo stesso metodo di autenticazione. Se l'utente decide di utilizzare un sistema di diverso, sarà necessario registrarlo. In questo caso, il sistema invierà un codice OTP all'indirizzo e-mail registrato nel profilo, che dovrà essere inserito nella finestra di accesso per completare la procedura.

Questo processo di verifica aggiuntiva è stato introdotto anche per coloro che accedono per la prima volta all'area riservata di NoiPA. Lo stesso meccanismo si applica nel caso in cui si desidera cambiare il sistema di autenticazione utilizzato per accedere ai servizi.

Le nuove modalità di accesso mirano a garantire maggiore sicurezza e a prevenire possibili tentativi di frode.

L'accesso all'App NoiPA avviene tramite SPID o CIE di livello 2, ma gli utenti che utilizzano PosteID per l'autenticazione SPID possono avvalersi del riconoscimento biometrico. Se si utilizza CIE – livello 3, sarà possibile accedere direttamente ai servizi senza necessità di OTP.

Un'ultima novità riguarda l'impossibilità di utilizzare codice fiscale e password per accedere ai servizi tramite app.

Gli utenti sono invitati a configurare correttamente l'App NoiPA e a utilizzare le nuove modalità di accesso per garantire un'esperienza sicura e senza interruzioni. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la sezione FAQ di NoiPA.

NoiPA mette a disposizione degli utenti una serie di strumenti utili per monitorare costantemente le attività del proprio profilo, sia tramite l'Area privata del Portale che attraverso l'App NoiPA. Questi strumenti consentono di individuare tempestivamente eventuali accessi non autorizzati o modifiche non richieste, aumentando così la sicurezza del proprio account.

Per monitorare gli accessi effettuati al proprio profilo, gli utenti possono consultare il Registro accessi disponibile nell'Area personale del Portale.

Occorrerà cliccare sul proprio nominativo in alto a destra e poi selezionare la voce Registro accessi dal menu a tendina: si aprirà una schermata che permette di visualizzare gli ultimi 10 accessi al proprio account, con i seguenti dettagli:

- data e ora di ciascun accesso;
- metodo di autenticazione utilizzato (ad esempio SPID, CIE, ecc.);
- dispositivo/IP utilizzato, se disponibile.

Per consultare il Registro accessi tramite l'App NoiPA bisogna toccare la voce Profilo in basso a destra e selezionare la tab Ultimi accessi per visualizzare i 10 accessi più recenti.

Un altro strumento utile per il controllo del proprio profilo è la sezione le mie richieste, accessibile dall'Area personale del portale NoiPA. Questa sezione consente di monitorare in tempo reale tutte le modifiche apportate ai dati personali (ad esempio, la modalità di riscossione dello stipendio), permettendo agli utenti di verificare che non ci siano richieste effettuate da terzi a scopo fraudolento.

Nella home page dell'Area personale, in basso a destra, è presente la sezione le mie richieste, dove sono visibili le ultime 5 attività effettuate.

Cliccando sulla specifica richiesta (es. Dati personali), è possibile approfondire i dettagli dell'attività effettuata dal proprio account. Si aprirà infatti una nuova pagina dove, cliccando sulla

freccia verso il basso, si potrà consultare la sezione Dettaglio richieste per visualizzare i dati e le informazioni oggetto della richiesta. Selezionando Tutte le richieste, si accederà all'Archivio richieste, dove sarà possibile effettuare una ricerca filtrata per periodo e tipologia (ad esempio, Modalità di riscossione, Residenza fiscale, ecc.).

Per consultare le richieste tramite l'App NoiPA: dalla home dell'app bisogna toccare la voce Servizi nella barra delle funzionalità e, sotto la voce Assistenza, selezionare Storico richieste: saranno visualizzate le ultime richieste inviate, con la possibilità di accedere anche all'Archivio richieste, filtrando per periodo e tipologia.

---

## **Documenti da conservare per non rischiare sanzioni fiscali**



Alcuni nostri iscritti ci hanno chiesto un aggiornamento rispetto ai termini di tenuta di documenti che è consigliabile conservare per evitare conseguenze indesiderate come la reiterazione di pagamenti già effettuati.

La conservazione della documentazione fiscale e personale per almeno cinque anni è essenziale per difendersi da controlli, contestazioni e richieste indebite su tasse, bollette, affitti, multe, buste paga e spese condominiali.

La corretta gestione dei documenti personali e fiscali è fondamentale per proteggersi da accertamenti, controversie e richieste di pagamenti non dovuti. Non tutti, infatti, sanno che molti atti devono essere conservati per precisi periodi stabiliti dalla legge, pena pesanti sanzioni.

Numerose norme tributarie e civilistiche impongono la conservazione di determinati documenti per un minimo di cinque anni. Questo arco temporale rappresenta il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli e accertamenti sulla correttezza della posizione del contribuente.

La mancata conservazione della documentazione può comportare l'impossibilità di difendersi da pretese fiscali, contestazioni o richieste di pagamento.

Per evitare problemi, è opportuno conservare almeno fino a cinque anni dopo la scadenza:

- modello 730 e dichiarazione dei redditi con allegati;
- fatture e bollette (luce, gas, acqua, telefono, internet);
- ricevute di affitto;
- prove di pagamento di multe;
- cedolini stipendiali;
- spese condominiali;
- contratti e ricevute assicurative.

I documenti relativi alla dichiarazione dei redditi, comprese ricevute e fatture che giustificano le detrazioni, vanno tenuti fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione. Se, ad esempio, nel 2025 si presenta il modello per l'anno 2024, tutta la documentazione va conservata fino al 31 dicembre 2030.

Se, invece, si omette di presentare la dichiarazione, pur avendone l'obbligo, il Fisco ha tempo fino a sette anni per intervenire.

Ogni prova del pagamento di una bolletta rappresenta una garanzia in caso di richieste indebite. Se un fornitore contestasse il mancato pagamento di una bolletta già saldata, solo la ricevuta potrà evitare una doppia spesa. Per legge, le bollette vanno conservate per cinque anni dalla data di scadenza.

I termini scendono a due anni per le bollette di luce, gas, acqua e servizi digitali (come telefono, internet e pay tv) in caso di ritardi nella fatturazione o errori gravi da parte del fornitore, grazie alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.

Conservare i cedolini dello stipendio per almeno cinque anni è una forma di tutela in caso di errori nei contributi o contenziosi con il datore di lavoro. In presenza di contestazioni o istanze all'INPS, il

termine per far valere i propri diritti è proprio di cinque anni. Tuttavia, per maggiore cautela, si consiglia di conservarle fino a dieci anni.

In caso di infrazioni al Codice della Strada, il termine di prescrizione è di cinque anni. Se entro tale periodo non arriva alcun atto che interrompa la prescrizione, la sanzione non è più esigibile. Tenere copia della notifica e della ricevuta di pagamento è essenziale per tutelarsi da errori o contestazioni successive.

Dal 2014 non è più possibile detrarre la parte del premio RC auto destinata al SSN. Tuttavia, chi sottoscrive coperture aggiuntive per gli infortuni del conducente può beneficiare di una detrazione del 19%, a patto di indicarla correttamente nella dichiarazione. In tal caso, la documentazione relativa alla spesa va conservata per cinque anni dal termine dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione.

Esempio: se la polizza è stata pagata nel 2023 ed è stata inserita nel modello 730 del 2024, la ricevuta va custodita fino al 31 dicembre 2029.

Le spese per la gestione ordinaria del condominio (come pulizie, manutenzione e amministrazione) si prescrivono dopo cinque anni dalla delibera assembleare che ne dispone la ripartizione. È, quindi, fondamentale conservare le ricevute per tutto questo tempo, per evitare contestazioni o richieste di un pagamento già effettuato.

Anche se non vi è un obbligo esplicito, conservare le ricevute del canone di locazione per almeno cinque anni è una precauzione utile. Infatti, il locatore può rivalersi sull'inquilino per eventuali morosità entro lo stesso termine. Le ricevute rappresentano una prova solida in caso di richieste infondate o di contenzioso.

Un esempio: per un affitto pagato a febbraio 2021, la ricevuta va mantenuta almeno fino a febbraio 2026.

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

**Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**